



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione Tecnica e Controlli
Ufficio FEASR non SIGC

ISTRUZIONI OPERATIVE

FEASRnonSIGC/02 rev.1

del 19/12/2024

La presente annulla e sostituisce la precedente

PROCEDURE DI VERIFICA DEL LIMITE DI CUMULABILITA' CON AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE E ALTRI AIUTI

MISURE

del Piano di Sviluppo rurale 2014-2022 (PSR)
della Regione Piemonte

INTERVENTI

del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)
della Regione Piemonte





INDICE

1	PREMESSA	1
2	AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE COMUNICABILI CON LE MISURE/INTERVENTI DI SOSTEGNO PREVISTE	1
3	ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA' CON I CREDITI D'IMPOSTA E DETRAZIONI EDILIZIE.....	2
3.1	Modalità di verifica.....	3
3.2	Documenti oggetto di valutazione per controllo dichiarazioni/in loco.....	3
3.3	Iter di controllo.....	7
3.3.1	Cessione del credito	7
4	CUMULABILITA' CON AIUTI DI STATO	7
4.1	MODALITA' DI CONTROLLO DEL CUMULO CON GLI AIUTI DI STATO	8
5	Verifica dell'intensità massima di aiuto	9
6	ALLEGATI.....	9



1 PREMESSA

Il panorama degli aiuti percepibili dalle imprese, beneficiarie dei bandi cofinanziati con il fondo del FEASR, è diventato sempre più variegato. Questo ha reso necessario individuare i controlli al fine che suddette imprese non fruiscano di sovra finanziamenti o doppi finanziamenti per i costi potenzialmente ammissibili anche da altre fonti di finanziamento.

La Commissione Europea ha chiarito (con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020) che le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure/interventi di sostegno del PSR/CSR devono essere concessi, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti europei di riferimento e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione.

Queste istruzioni operative definiscono:

- il quadro generale delle principali agevolazioni nazionali di carattere fiscale potenzialmente cumulabili;
- le modalità di verifica dei limiti di cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e altre agevolazioni fiscali a carattere nazionale;
- gli adempimenti a carico dei beneficiari delle misure/interventi dello sviluppo rurale in relazione alle informazioni ed alla documentazione da fornire;
- le modalità di verifica dell'eventuale superamento dei limiti fissati dei regolamenti europei di riferimento o del limite connesso al valore complessivo dell'investimento.

Le presenti istruzioni inoltre definiscono le modalità generiche di controllo del cumulo con gli aiuti di Stato non cofinanziati con fondi dell'Unione Europea (ad es. come la legge cd. Sabatini).

Le disposizioni contenute in questo documento, predisposte in ottemperanza all'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, in caso di eventuali e future modifiche, saranno aggiornate dall'Organismo Pagatore ARPEA.

2 AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE COMUNULABILI CON LE MISURE/INTERVENTI DI SOSTEGNO PREVISTE

Di seguito viene riportato un quadro generale degli strumenti di agevolazione fiscale potenzialmente cumulabili. La cumulabilità è prevista nel rispetto dei limiti sanciti dai regolamenti comunitari se non espressamente vietata dal bando di riferimento.

I **crediti** d'imposta percepibili dalle imprese sono:

- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art.1, c.189 e ss. della L.160/2019 - **Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati** (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) (2021-2022);



- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art.1, c.1054 a c.1058 e ss. della L.170/2020 (Dal 2023 al 2025) (Transizione 4.0):
 - **Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - **Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A;**
 - **Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B.**
- Credito d'imposta ai sensi dell'art.1, commi 219 e 223 della L.160/2019 (Bonus Facciate) (2020-2022);
- Credito d'imposta ai sensi dell'art.1, commi 198-209 della L 160/2019 (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica) (fino a 2025);
- Credito d'imposta all'art. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/2024 (Transizione 5.0).

Le **detrazioni** d'imposta percepibili dalle imprese sono:

- detrazione fiscale per Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 (ristrutturazione edilizia);
- Detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 1, commi 344 a 349 della L.296/2006 (ecobonus) (fino a 2024)[Associazioni/società sportive dilettantistiche];
- Detrazioni per gli interventi antisismici disciplinati dall'art. 16, co-1-bis e ss. del D.L. n.63 del 2013 (Sisma bonus) (fino a 2024);
- Detrazioni all'art.16 del D.L. 63/2013 (Bonus Mobili);
- Detrazioni all'Art. 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017 (bonus Verde).

3 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA' CON I CREDITI D'IMPOSTA E DETRAZIONI EDILIZIE

Ai fini della verifica, è possibile distinguere le detrazioni e i crediti d'imposta come due macro aree omogenee di documentazione probante il beneficio ottenuto. Le detrazioni fiscali si caratterizzano per la determinabilità del contributo, percepito al momento della realizzazione dell'investimento, asseverato da un tecnico; mentre i crediti d'imposta vengono determinati in fasi successive, sulla base della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (credito d'imposta transizione 4.0 e transizione 5.0) è obbligatorio tenere traccia degli investimenti agevolabili, attraverso le relative fatture di acquisto la cui causale, per espressa previsione normativa, deve contenere il relativo riferimento di legge.

I beneficiari per ottenere le detrazioni edilizie devono effettuare dei bonifici "*parlanti*" rispettando le seguenti diciture:

- **detrazione fiscale ristrutturazione edilizia** - "Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA" (nel caso di lavori condominiali il riferimento è alla "Legge 449/1997");



- **bonus mobili** - "Spese per arredi o elettrodomestici ai sensi dell'art. 16, comma 2, DL 63/2013 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA"
- **sismabonus** – “Lavori ai sensi dell’art. 16-Bis DPR 917-1986 – Pagamento fattura n°... del ... a favore della Ditta P.IVA”
- **bonus verde** – “Legge Bilancio 2018, art.1, comma 12/15 – Pagamento fattura n°... del... a favore della Ditta P.IVA”
- **per risparmio energetico** - "Lavori per risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA"

Ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità con il credito d’imposta e/o detrazioni edilizie, viene attuata una procedura basata sull’incrocio dei dati risultanti dalla ricostruzione delle fatture di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento con **un’apposita comunicazione da parte.**

Nel caso in cui il beneficiario, in fase di comunicazione esprima di non aver percepito nessun credito o detrazione, ma siano evidenziate in fattura/bonifico le diciture come sopra descritte, verrà eseguito un supplemento d’istruttoria.

Se fino al 2023 il beneficiario poteva ottenere la detrazione d’imposta di un bonus edilizio tramite sconto in fattura o cessione del credito, attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato (fiscalista-commercialista), dal 1° gennaio 2024 non è più possibile.

Tutte le agevolazioni in oggetto vengono cristallizzate all’interno della **dichiarazione dei redditi dell’anno successivo** all’acquisto del bene agevolato, o nei **modelli F24** quietanzati dal beneficiario.

3.1 Modalità di verifica

In domanda di pagamento Acconto/Saldo il beneficiario deve comunicare, seguendo il modello allegato alle presenti istruzioni, congiuntamente alla domanda di pagamento Acconto/Saldo se ha usufruito di agevolazioni fiscali, per quali investimenti rendicontati e per quali importi.

Nel caso di fruizione, il dato comunicato dal beneficiario sarà preso in considerazione al fine del calcolo del cumulo seguendo le indicazioni al cap.5.

Le informazioni fornite dal richiedente saranno controllate in sede di controllo dichiarazioni **in caso di estrazione.**

3.2 Documenti oggetto di valutazione per controllo dichiarazioni/in loco

Qualora il beneficiario, rientrate nel campione estratto per controllo dichiarazioni o in loco, abbia comunicato di aver percepito una o più agevolazioni fiscali dovrà allegare la documentazione probante il beneficio percepito, elencati in *tabella 1 (documenti oggetto di valutazione)*, associandolo al documento di spesa rendicontato.

In *tabella 1* sono riportate le modalità di controllo previste le indicazioni dei riferimenti ai codici tributi da ricercare e i quadri della dichiarazione dei redditi da visionare per ogni tipo di agevolazione fiscale percepita.

Tabella 1 Elementi di controllo per tipo di agevolazione fiscale

Ambito	Documenti oggetto valutazione	Modalità di controllo	Quadri F24 e Modello redditi
Super e Iperammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016	a. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC)/ Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale***; b. Giustificativi di Spesa.	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione; 3. Verifica degli importi indicati nella Dichiarazione dei Redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.	Modello redditi: RF rigo 55
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019	a. Giustificativi di Spesa (fattura). b. dichiarazione redditi / Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale***	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto con la dichiarazione dei redditi o Riepilogo dell'utilizzo del credito d'imposta; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile	*
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020 (transizione 4.0)	a. Giustificativi di Spesa. b. dichiarazione redditi / Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale***/ Relazione tecnica asseverata (per i beni acquistati successivi al 2023)	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto con la dichiarazione dei redditi o Riepilogo dell'utilizzo del credito d'imposta o dalla relazione tecnica asseverata; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.	**
Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013	a. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); b. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione) / Dichiarazioni dei Redditi relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi o con dichiarazione dei redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	I dati fondamentali relativi alle spese che concorrono alla determinazione del credito R&S (media storica e investimenti ammissibili sostenuti nell'anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo RU100 "Ricerca & Sviluppo"; Sezione I, destinata all'indicazione del codice identificativo del credito B9 e dei relativi dati sul riporto dagli anni successivi di crediti R&S residui sull'ammontare del credito maturato
Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019	a. Relazione tecnica asseverata; b. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione) / Dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'auto tra la comunicazione resa con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o con la dichiarazione dei redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo	al rigo RU100, spese per attività di R&S (comma 200 dell'articolo 1, L. 160/2019); al rigo RU101, spese per attività di IT (comma 201 dell'articolo 1, L. 160/2019) al rigo RU102, spese per attività di Design e ideazione estetica (comma 202 dell'articolo 1, L. 160/2019)

		concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	
Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione del tecnico e Comunicazione all'ENEA/ Prospetto di Riepilogo del cassetto fiscale***	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato /prospetto riepilogativo dal cassetto fiscale; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro E della dichiarazione dei redditi
Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione tecnico abilitato/ Prospetto di Riepilogo dal cassetto fiscale***	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato /prospetto riepilogativo dal cassetto fiscale; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro E della dichiarazione dei redditi
Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione tecnico abilitato (per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate). d. Prospetto di Riepilogo dal cassetto fiscale***	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto (ove disponibile è utile verificare anche l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro RS
Credito d'imposta all'art. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/2024 (Transizione 5.0)	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. certificazione ex-post del tecnico asseverato	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Da determinare rigo del Quadro RU

* (IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI F24 HA CODICE "6933", DENOMINATO "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE N. 232/2016 - ART. 1, COMMA 189, LEGGE N. 160/2019", SARÀ MONITORATO NEL QUADRO RU SEZ. I CODICE "2H" E NELLA SEZ. IV RIGO RU120 COL. 2;

IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI F24 HA CODICE "6934", DENOMINATO "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA LEGGE N. 232/2016 - ART. 1, COMMA 190, LEGGE N. 160/2019", SARÀ MONITORATO NEL QUADRO RU SEZ. I CODICE "3H" E NELLA SEZ. IV RIGO RU120 COL. 3);

** (IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI F24 HA CODICE "6935", DENOMINATO "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (DIVERSI DAI BENI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ALLA LEGGE N. 232/2016) - ART. 1, COMMI 1054 E 1055, LEGGE N. 178/2020", SARÀ MONITORATO NEL QUADRO RU SEZ. I CODICE "L3" E, AL FINE DI RILEVARE GLI 4 INVESTIMENTI RELATIVI AI SOLI BENI IMMATERIALI (GLI UNICI FINANZIATI DAL PNRR), NELLA SEZ. IV RIGO RU130 COL. 2 E COL. 3;

IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI F24 HA CODICE "6936", DENOMINATO "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE N. 232/2016 - ART. 1, COMMI 1056 E 1057, LEGGE N. 178/2020", SARÀ MONITORATO NEL QUADRO RU SEZ. I CODICE "2L" E NELLA SEZ. IV RIGO RU130 COL 5;

IL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI F24 HA CODICE "6937", DENOMINATO "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA LEGGE N. 232/2016 - ART. 1, COMMA 1058, LEGGE N. 178/2020", SARÀ MONITORATO NEL QUADRO RU SEZ. I CODICE "3L" E NELLA SEZ. IV RIGO RU130 COL 6).



***I PROSPETTI DI RIEPILOGO DI UTILIZZO DEL CREDITO/DETRAZIONE D'IMPOSTA SONO SCARICABILI DAL BENEFICIARIO, TRAMITE IL CASSETTO FISCALE, INSERENDO IL CODICE TRIBUTO (CODICE F24) E L'ANNO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO. PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IL PROSPETTO RESTITUISCE SIA QUANTO BENEFICIATO NELL'ANNO SELEZIONATO CHE LE RATE FUTURE ANCORA DA FRUIRE.

Il tipo di documento oggetto di valutazione da richiedere al beneficiario, per i **crediti d'imposta** percepiti, dipende dalla data di emissione del relativo documento di spesa oggetto di controllo (tabella 2).

Tabella 2 Documenti a disposizione del beneficiario in base alla data di emissione della fattura oggetto di controllo

	DATA EMISSIONE		
	Anno Pregresso	Anno Corrente (<2023)	Dal 2024
Dichiarazione Redditi	✓ se già prodotta		
Riepilogo Cod. Tributo	✓ *	✓	
Perizia Asseverata			✓

*In assenza di della dichiarazione dei redditi (data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 15 ottobre)

I bonus edilizi sono sempre seguiti dalla perizia asseverata.

Nel caso in cui il beneficiario, estratto per controllo dichiarazioni, abbia affermato di non aver percepito nessun credito/detrazione di imposta, tali asserzioni saranno controllate **per verificare la bontà di quanto comunicato**. Pertanto, si verificheranno i crediti e/o detrazioni compatibili con gli investimenti effettuati mediante:

- il riepilogo dei quadri attivi presente nel frontespizio della dichiarazione dei redditi ed eventualmente il dettaglio dei quadri interessati;
- nel caso in cui l'azienda non abbia ancora prodotto una dichiarazione dei redditi valida (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 15 ottobre), il beneficiario dovrà presentare copia del riepilogo delle detrazioni godute, effettuando la ricerca dal proprio cassetto fiscale, dal sito di Agenzia delle Entrate, per codice tributo interessato e per anno (dall'anno di emissione del documento di spesa).

Questo non comporta un carico oneroso per il richiedente, in quanto tutti i documenti citati sono già in possesso del beneficiario perché prodotti (dichiarazione dei redditi) o richiesti (asseverazioni dei tecnici abilitati) da Agenzia delle Entrate.

3.3 Iter di controllo

Ai fini del controllo del cumulo, il funzionario verificherà la suddetta documentazione allegata ed il rispetto delle soglie di intensità massima di aiuto, seguendo le procedure descritte nella colonna *Modalità di Controllo* della *tabella 1* secondo le modalità del diagramma di flusso in *figura 1*.




Figura 1 diagramma di flusso dell'iter di controllo autodichiarazioni per il rispetto dell'intensità di aiuto con i Crediti/Detrazioni d'imposta

Nel caso emergessero discrepanze tra quanto comunicato dal beneficiario e quanto evidenziato dai documenti oggetti di valutazione acquisiti, si dovrà chiedere al beneficiario di articolare il motivo di tali incongruenze.

Successivamente quindi andrà effettuato il calcolo del cumulo come da capitolo 5 o a chiudere l'istruttoria se risultasse che il richiedente non abbia percepito nessun aiuto.

3.3.1 Cessione del credito

In caso di cessione del credito il beneficiario che ha usufruito dell'aiuto dovrà presentare in domanda di pagamento l'apposita asseverazione del tecnico con cui ha comunicato all'Agenzia dell'Entrate l'avvenuta cessione del credito d'imposta.

Successivamente l'istruttore dovrà determinare l'importo oggetto dell'agevolazione e verificare il non superamento del cumulo, con le percentuali previste dai regolamenti europei.

4 CUMULABILITA' CON AIUTI DI STATO

Il d.l. n. 13 del 24 febbraio 2023 norma "a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice



unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Ad oggi lo strumento principale per il controllo del rispetto delle normative di cumulabilità con gli aiuti di stato è l'annullamento del documento di spesa tramite l'apposizione della dicitura prevista dall'aiuto e/o del CUP assegnato al beneficiario.

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per le misure/Interventi non connessi alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione dei controlli da effettuare in tema di cumulo degli aiuti, fermi restando i limiti previsti dalle norme comunitarie.

Le presenti istruzioni, infine, si intendono immediatamente applicabili in caso di disposizioni regionali e nazionali che introducano nuovi regimi di aiuto cumulabili.

4.1 MODALITA' DI CONTROLLO DEL CUMULO CON GLI AIUTI DI STATO

Nel caso in cui oltre al CUP/dicitura assegnata al beneficiario per lo Sviluppo Rurale, i documenti di spesa riportano anche dicitura o codice CUP previsti da un aiuto di Stato, si dovrà procedere scaricando la visura aiuti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato e verificando i seguenti parametri:

- La presenza di un aiuto con codice COR riferito all'aiuto di stato concesso;
- se l'anno di progetto coincide con la data di emissione del documento di spesa;
- il valore dell'aiuto concesso.

Per poter effettuare il calcolo del cumulo potrebbe risultare necessario determinare con maggiore precisione l'aiuto effettivamente percepito dal richiedente per il singolo documento di spesa, per il quale si dovrà chiedere all'amministrazione, che ha concesso l'aiuto oggetto di controllo, il dettaglio del contributo concesso. La comunicazione deve avvenire mezzo PEC allegando i documenti di spesa oggetto di controllo.

Non si procederà al calcolo del cumulo quando intercorrono una di queste condizioni:

- Qualora dalla visura RNA non si avesse evidenza dell'aiuto concesso;
- Quando l'aiuto sia presente ma il procedimento risulti ancora aperto e non pagato.

Quanto sopra perché, al fine di assicurare il rispetto delle normative, è onere dell'amministrazione che per ultima provvede a concludere il procedimento di pagamento occuparsi del calcolo sul cumulo tra gli aiuti.

Nell'istruttoria informatica si dovranno restituire le risultanze del controllo amministrativo, nell'apposito campo, inserendo il numero VERCOR della visura scaricata e la data.



5 Verifica dell'intensità massima di aiuto

Una volta definito l'importo di aiuto cumulabile dal beneficiario, come descritto nei paragrafi precedenti (sia per agevolazioni fiscali che per Aiuti di Stato), questo andrà sommato all'aiuto percepito a valere sullo Sviluppo rurale; la somma così ottenuta per i singoli costi ammissibili dovrà rispettare i seguenti criteri:

- la soglia massima di intensità di aiuto;
- le regole di cumulo previste dal bando.

Nel caso di superamento dell'intensità massima prevista, il funzionario procederà:

- come da disposizioni dell'Autorità di Gestione per il PSR2014-22;
- a decurtare la quota parte in eccesso dal contributo da erogare per SR 23-27; ai fini istruttori l'importo sarà totalmente riconoscibile ma si dovrà decurtare l'importo in eccedenza utilizzando il campo "Riduzioni e Sanzioni" e inserendo la tipologia di riduzione "Riduzione a seguito di verifica del cumulo aiuti (es. cd. L. Sabatini, crediti imposta, ...)".

Nel caso in cui il bando non preveda il cumulo con altri aiuti si dovranno seguire le indicazioni previste dal bando o dalla determina di Riduzioni e Sanzioni di riferimento.

6 ALLEGATI

- MODELLO COMUNICAZIONE CREDITI/DETRAZIONI D'IMPOSTA

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal **PSR 2014-2022/CSR 2023-2027**.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
C.F. _____, residente in _____, Prov. di (___), in
qualità _____ di _____ legale _____ rappresentante _____ di _____

con sede legale in _____, Prov. di (___), C.F./P. IVA n. _____ e
titolare della domanda di pagamento n. _____.

CONSAPEVOLE

- che gli aiuti concessi dal **PSR 2014-2022/CSR 2023-2027** sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al **PSR/CSR** nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle misure/interventi del **PSR/CSR** e riportate **nell'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013/nel Reg. (UE) 2115/2021** e comunque nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione;

COMUNICA

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

- di non aver usufruito di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento **PSR/CSR** citata nelle premesse e di essere consapevole, che una volta ottenuto



il contributo da parte di ARPEA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto nell'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013/nel Reg. (UE) 2115/2021;

- di aver usufruito del credito d'imposta/detrazione per gli investimenti relativi ai documenti di spesa:
- n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO
 - n. _____ del _____ il credito d'imposta/detrazione
_____ previsto/a dall'art. _____
per un importo di € _____ cessione del credito SI NO

Data _____

Firma del Legale Rappresentante
